

Zonizzazione acustica: L.R. n. 21 10/05/99

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

INDICE.....	2
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	4
1 Capo I.....	7
1.1 Principi generali	7
1.1.1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale.	7
1.1.2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale.....	7
1.1.3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica	8
1.1.4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica	8
1.1.5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica	9
2 Capo II	10
2.1 Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio.....	10
2.1.1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.....	10
2.1.2 Disposizioni in materia di impatto acustico	10
2.1.3 Documentazione da produrre in sede di formazione e presentazione di strumenti urbanistici preventivi.	11
2.1.4 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia.	12
2.1.5 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.	13
2.1.6 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.	14
2.1.7 Norme transitorie	15
3 Capo III.....	16
3.1 Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli.....	16
3.1.1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi ai nuovi comparti urbanistici.	16
3.1.2 Vincoli all'autorizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato.....	16
3.1.3 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti.....	17
3.1.4 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.	17
3.1.5 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.	17
4 Capo IV.....	18
4.1 Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento	18
4.1.1 Requisiti minimi da garantire.....	18
5 Capo V	19
5.1 Disciplina delle attività rumorose	19
5.1.1 Declaratoria di attività rumorosa	19
5.1.2 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico	19
5.1.3 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgono attività causanti effetti di inquinamento acustico	20
5.1.4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale	20
6 Capo VI.....	21
6.1 Disciplina delle attività rumorose e temporanee.....	21
6.1.1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea	21

6.1.2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.	21
6.1.3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.	21
6.1.4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia e/o cantieri stradali o assimilabili	22
6.1.5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali.	23
6.1.6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.	24
6.1.7 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.	26
7 Capo VII.	27
7.1 Ordinanze contingibili ed urgenti.	27
7.1.1 Ordinanze per ricorso temporaneo per abbattimento di emissioni sonore.	27
8 Capo VIII.	28
8.1 Sanzioni amministrative.	28
8.1.1 Regolamento delle sanzioni amministrative.	28

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale del Comune di Musile di Piave

Sommario dei contenuti

Capo I- Principi generali

- Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione del territorio comunale
- Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale
- Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica
- Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica
- Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

Capo II -Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche e edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

- Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico
- Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi
- Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia
- Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto
- Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Capo III -Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici
- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato

- Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti
- Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico
- Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

Capo IV -Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

- Requisiti minimi da garantire
- Requisiti di garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard

Capo V- Disciplina delle attività rumorose

- Declaratoria di attività rumorosa
- Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico
- Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni. in cui si trovino installazioni e impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico
- Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico
- Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strumentale

Capo VI- Disciplina delle attività rumorose e temporanee

- Declaratoria di attività rumorosa temporanea
- Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per: manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico
- Descrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili
- Relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza edilizia
- Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga
- Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

- Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili
- Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Capo VII- Ordinanze contingibili ed urgenti

Capo VIII - Sanzioni amministrative

1 Capo I

1.1 Principi generali

1.1.1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale.

1. L'azione amministrativa del Comune di Musile di Piave è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone a diversa rumorosità, il territorio del Comune di Musile di Piave è stato suddiviso in zone corrispondenti alla classificazione ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e definita dall'allegato TAB.A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 mentre i valori limite sono quelli riportati nelle Tabelle B e C del medesimo allegato.

1.1.2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A, dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma lettera a), ultimo periodo;

c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

1.1.3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nel contesto della gestione del territorio del Comune di Musile di Piave, i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge quadro n.447/95.

2. A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e la salvaguardia dei limiti di confort acustico prescritti dalla legge 26 ottobre 1995, n.447, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dagli altri D.P.C.M. di attuazione della legge predetta, con le successive modifiche e integrazioni e dalla normativa della Regione Veneto quali la L.R. n.21 del 10/05/99 ed i relativi provvedimenti attuativi e di indirizzo.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

1.1.4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata ai sensi della L.R. n.21/99.

In fregio alla rete stradale di grande viabilità e alle linee ferroviarie sono stati individuati opportuni corridoi di rispetto a cui è stata assegnata la classe IV, in quanto tali aree sono identificabili e possiedono le caratteristiche delle classi assegnate e secondo quanto descritto nella relazione tecnica per la classificazione del territorio.

1.1.5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

1. La Zonizzazione acustica è soggetta a revisione al fine di accertare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni bisogna inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale. Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997. L'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, secondo la legge urbanistica regionale (art.11 L.R. 61/85), è integrata della Zonizzazione acustica interna, sulla base delle destinazioni d'uso.

2. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi, il Consiglio Comunale provvederà all'adeguamento della zonizzazione acustica alla nuova normativa.

2 Capo II

2.1 Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

2.1.1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, con riferimento all'assetto pianivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)

2. L'approvazione di quanto sopra comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica, come indicato al punto 1.1.5 che precede.

3. Nella definizione dell'assetto pianivolumetrico dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici (barriere acustiche o altro).

2.1.2 Disposizioni in materia di impatto acustico

I titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade

locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, salve le conclusioni di cui al comma 4 del successivo par. 2.1.4.

2.1.3 Documentazione da produrre in sede di formazione e presentazione di strumenti urbanistici preventivi.

1. Per tutti i piani di attuazione previsti dalla legge urbanistica regionale (art.11 L.R. 61/85) dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n.447), che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;

- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nel caso in cui presenti impianti e/o attività rumorose, oltre ai limiti massimi previsti dalla Zonizzazione acustica;
- individuazione dei requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dal rumore trasmesso.

2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

2.1.4 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia.

1. Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro "ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni" dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica.

2. Per quanto riguarda le istanze di concessione e autorizzazione per gli edifici contenute nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/97 deve essere predisposta relazione, da tecnico competente, che soddisfi quanto previsto dagli artt. 3.1.3., 4.1.1 e 5.1.4.

3. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo, commerciale, sportivo di svago o di servizio in genere, nei settori secondario e terziario, la relazione, predisposta da tecnico competente, dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

4. La relazione di cui al comma 3, non dovrà essere presentata per gli edifici adibiti a residenza o assimilabili, per i quali è sufficiente la relazione di cui al comma 2. I criteri di assimilazione per tipologie di attività terziarie e produttive non comportanti rilevanti rischi dal punto di vista acustico verranno definiti con provvedimento di Giunta, ferma restando l'obbligo di presentazione della relazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, nonché della documentata relazione di impatto acustico per discoteche, circoli in cui si svolgono attività rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 della L. 447/95 e del par. 2.1.2 che precede.

2.1.5 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Musile di Piave ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità ove necessario ed a seguito di una valutazione tecnica specifica a cura di un tecnico competente) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti: ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e Strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento.

2. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

3. La relazione di impatto acustico, di cui all'art.8, comma 2, della L. 447/95 e al par. 2.1.2 che precede, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

4. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di confort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

2.1.6 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.

1. In caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere, a seconda della tipologia del nuovo uso, in allegato alla comunicazione di cui all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, deve essere presentata al Comune la relazione di impatto acustico di cui all'art. 2.1.4 che precede.

2. Inoltre, anche in assenza di cambio di destinazione d'uso secondo la classificazione contenuta nelle predette N.T.A., qualora si avvii una nuova attività di carattere terziario o produttivo soggetta a verifica o atto di assenso, comunque denominato, da parte del Comune, la relativa comunicazione/istanza deve essere integrata con la relazione di

impatto acustico di cui all'art. 2.1.4 che precede. Si fa riferimento, in particolare, alle licenze di commercio o di pubblico esercizio, alle autorizzazioni di carattere igienico – sanitario e alle comunicazioni di cui all'art. 75 del regolamento di Igiene relativo alle nuove attività produttive.”

2.1.7 Norme transitorie

1. Per l'adeguamento dei piani di risanamento si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge n.447/95 che all'art.15 prevede quanto segue:

- Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
- Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
- Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
- Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991”.

3 Capo III

3.1 Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

3.1.1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi ai nuovi comparti urbanistici.

1. In linea di principio il grado di protezione dell'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso, ad esempio, alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione dei limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità; per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso, ad esempio, alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici.

3.1.2 Vincoli all'autorizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato.

1. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

2. Per gli edifici di tipo abitativo di nuova costruzione dovrà essere presentata valutazione di clima acustico tenendo presente che i requisiti degli stessi dovranno fare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997.

3. E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui quanto sopra.

3.1.3 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti.

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti 3.1.1 e 3.1.2.

3.1.4 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.

1. I limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, come definite dal successivo par. 5.1.1., sono quelli previsti dall'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997, risulta applicabile secondo quanto indicato dall'articolo stesso.

3.1.5 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.

1. In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto la valutazione di previsione di impatto acustico, laddove necessario, provvede ad idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

4 Capo IV

4.1 Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

4.1.1 Requisiti minimi da garantire

1. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti passivi degli edifici) fermo restando il rispetto dei valori limite di differenziale.

5 Capo V

5.1 Disciplina delle attività rumorose

5.1.1 Declaratoria di attività rumorosa

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

2. Ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività per l'inquinamento acustico eventualmente prodotto, il Comune, a titolo orientativo, può formulare elenchi di attività per le quali la rumorosità è riconosciuta a priori.

5.1.2 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

2. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno. In generale ed in via preventiva, l'autorità comunale può vietare o imporre particolari limiti allo svolgimento di attività di pubblico esercizio, anche in circoli privati, in orario notturno, negli edifici in cui si trovino unità abitative residenziali.

3. Non dovranno in nessun caso essere autorizzate attività o opere che possano comportare, in base alla valutazione di impatto acustico, un superamento di limiti assoluti di zona e differenziale (con esclusione della classe VI in quanto non è prevista la valutazione del criterio differenziale).

4. In presenza di edifici sia residenziali che non, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura).

5.1.3 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgono attività causanti effetti di inquinamento acustico

1. Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose il valore di isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti dovrà emergere, caso per caso dalla previsione di impatto acustico, fermo rispettando quanto previsto dal cap. 4.1.1. del presente regolamento.

5.1.4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dar luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico competente attestante la non rumorosità della macchina).

6 Capo VI

6.1 Disciplina delle attività rumorose e temporanee

6.1.1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo 5.1.1 che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta sia all'aperto che al chiuso, in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. I livelli massimi consentiti per le varie attività previste nei punti che seguono devono essere rilevati da tecnici competenti secondo i "criteri e metodi stabiliti dalla normativa statale vigente".

6.1.2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.

1. La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili, come definiti nel successivo paragrafo 6.1.3, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo paragrafo 6.1.7, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

2. In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate nei paragrafi 6.1.4 e 6.1.7. Può essere accettata l'autocertificazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di orari ed emissioni sonore tollerabili contenute nel presente capo; è facoltà del Comune richiedere, nei casi dubbi, la presentazione della documentazione probatoria; per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione in deroga si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi successivi.

6.1.3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

1. L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dall'art.6 comma 1, lett.h della Legge n.447/95 e dall'art.7 della L.R. n.21/99 viene rilasciata

contestualmente alla licenza edilizia, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

6.1.4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia e/o cantieri stradali o assimilabili

Per le attività che rientrano nelle condizioni di seguito elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni di seguito indicate.

A - Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

a)Orario dei lavori:

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
2. Le attività che non comportino l'impiego di attrezzature che diano luogo al superamento dei limiti di zona devono comunque cessare alle ore 20.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 nei cantieri edili e stradali può essere consentita secondo quanto previsto dalla L. R.21/99 art.7 comma 2 dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con interruzione pomeridiana che tenga conto delle consuetudini locali e tipologie dell'insediamento.
4. Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.)

ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

b)Limiti:

- 70 dB(A), (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

c)Durata dei lavori:

- massimo 20 giorni lavorativi.

d)Giorni:

- tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

e)Documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi:

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);

3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1., 2. e 3. dovranno essere redatti da tecnico competente.

6.1.5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

1. Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico di cui al punto 2.1.2.

2. In presenza di edifici, l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati.

6.1.6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo. Ovvero mobile, ovvero all'aperto

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Limiti:

Esternamente all'area:

- coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale);

Internamente all'area:

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 24.00.

Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree

Orario:

- non oltre le ore 24.00.

Limiti:

- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;

- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Durata:

- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Giorni:

- tutti.

Documentazione da presentare per durate superiori a 3 giorni:

- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;

- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

6.1.7 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.

1. Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esercizio di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai fini della pubblicità fonica, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, mentre nei giorni festivi e al sabato l'orario risulta essere il seguente: 9,00÷12,00; 16.30÷19.30.
3. Cannoncini spaventapasseri e per cinghiali: l'impiego dei dispositivi denominati <cannoncini spaventapasseri > per la dispersione dei volatili e cinghiali nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.
4. Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto, con esclusione di quelli relativi agli autoveicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi in un'ora. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nei valori stabiliti dal Nuovo Codice della Strada.

7 Capo VII

7.1 Ordinanze contingibili ed urgenti

7.1.1 Ordinanze per ricorso temporaneo per abbattimento di emissioni sonore.

1. Qual'ora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Legge Regionale, n.33/85, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è regolata da norme specifiche nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrada, ferrovie, aeroporti, ecc.).

2. Il Sindaco, su motivata istanza, può concedere deroghe alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, per le attività temporanee, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. 21/99, anche relativamente all'accensione di fuochi d'artificio e al lancio di razzi in occasione di festività di particolare rilievo.

8 Capo VIII

8.1 Sanzioni amministrative

8.1.1 Regolamento delle sanzioni amministrative.

1. Oltre a quelle previste dall'art.8 della L.R. n.21 del 10/5/99 vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui ai 5.1.4 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.00 a lire 600.000 a cui seguirà un'ordinanza di adeguamento;
- b) chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui al punto 6.1.5 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- c) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui al punto 6.1.7 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

Nel caso in cui le suddette sanzioni non vengano corrisposte entro 60gg dalla contestazione gli importi sono raddoppiati. Del pari gli importi sono raddoppiati in caso di recidiva entro il biennio.

In tutti i casi di violazione delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela dall'inquinamento acustico, l'Autorità Comunale, per motivi di igiene, sanità o quiete pubblica, può ordinare la cessazione totale o parziale dell'attività rumorosa e la disattivazione di impianti e macchinari rumorosi.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, in materia di sanzioni amministrative si rinvia all'art. 10 della L. 447/95 e alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della L.R. 21/99.